



**ALLEGATO "A" AL N. 2.841 DI RACCOLTA**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita la Società cooperativa denominata "Cooperativa Agricola Il Forteto - Società agricola cooperativa", con sede in Comune di Vicchio, provincia di Firenze.

Essa potrà operare anche con la denominazione "Coop. Agr. Il Forteto".

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

**Art. 2 - Durata e adesioni**

La Cooperativa ha durata fino al 2 agosto duemilaventisette (50 anni dalla sua costituzione) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

La Cooperativa potrà aderire ad uno degli enti di rappresentanza a livello nazionale delle società cooperative e potrà aderire ad organismi di rappresentanza previsti dalla legge con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 - Scopo**

Lo scopo che la società intende perseguire tramite la gestione in forma associata, è quello di ottenere, con la prestazione dell'attività lavorativa dei propri soci, continuità di occupazione in agricoltura e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nonché, con gli apporti di beni per la trasformazione e la commercializzazione o di servizi da parte dei soci, le migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Lo scambio mutualistico si attua nei confronti dei soci lavoratori e nei confronti dei soci che apportano beni o servizi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi di legge.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività

agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

In particolare la cooperativa potrà:

- a) comprare, o assumere in affitto, o in comodato o in qualunque altra forma, terreni agricoli o boschivi e fabbricati rurali, per coltivarli e utilizzarli in conduzione diretta;
- b) assumere appalti per esecuzioni di opera di bonifica, di lavori agricoli in genere, di lavorazioni meccaniche, di lavori anche di tipo industriale connessi con l'attività agricola, sia con privati che con enti pubblici;
- c) acquistare o noleggiare e gestire macchine agricole per l'esercizio per conto proprio o di terzi, dell'aratura, della trebbiatura, e in genere tutte le macchine e gli strumenti tecnici occorrenti per l'agricoltura, anche perseguendone la gestione in forma associata con altre società cooperative e con altri produttori agricoli;
- d) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici della Cooperativa, dei soci conferenti e di terzi produttori e/o allevatori, curarne la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e alla loro vendita, sia direttamente, sia aderendo e partecipando sia ad organismi o ad associazioni di produttori che a società pubbliche o private;
- e) acquistare, costruire, trasformare o assumere in affitto o comodato, fabbricati da adibire ai servizi amministrativi e logistici della Cooperativa, ad alloggi per i soci, nonché alle attività inerenti alla conduzione agricola, alla trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita al dettaglio e/o ingrosso dei prodotti agricoli e zootecnici propri e conferiti da soci e/o acquistati da terzi;
- f) gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento anche non collegato al fattore terra, svolgere tutte le attività di trasformazione, manipolazione e conservazione dei prodotti ricavati dagli allevamenti gestiti dalla Cooperativa, conferiti dai soci e acquistati da terzi produttori e/o allevatori, al fine di una migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali e per garantire ai soci conferenti e ai terzi produttori agricoli una più alta redditività del lavoro agricolo. Le attività di cui sopra possono essere svolte anche in forma associata come previsto dalla lettera d);
- g) acquisire prodotti agricoli, bestiame e animali in genere, nonché prodotti derivati dagli allevamenti in qualunque genere per provvedere alla loro vendita, trasformazione e manipolazione, conservazione e successiva commercializzazione, attraverso conferimento dei soci e/o acquisto da terzi per accrescere il potere contrattuale dei lavoratori della terra ed aumentare la redditività del lavoro agricolo;
- h) svolgere attività agrituristiche e di turismo rurale, nonché ogni altra attività dalla legge ritenuta connessa alle attività agricole, ivi compresa la fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle risorse aziendali normalmente

impiegate nelle attività agricole.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti il medesimo, quali fra gli altri, per sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative, o comunque legate al movimento cooperativo;
- partecipare e dare adesioni al altri enti ed organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, e diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, a coordinare le attività previdenziali, assistenziale e ricreative, mutualistiche e di propaganda cooperativa;
- partecipare ad altre imprese o società aventi scopo simile o complementare a quello sociale;
- procedere all'acquisto, alienazione, permuta, locazione, etc. di beni mobili ed immobili e diritti reali relativi ai medesimi;
- compiere ogni operazione con gli enti bancari e creditizi, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi, scoperti di conto corrente bancario, finanziamenti agrari e ordinari a breve, medio e lungo termine, con la prestazione delle garanzie anche reali sui beni sociali, che di volta in volta saranno richieste;
- prestare garanzie a favore di terzi, purché compatibili e in coerenza con gli scopi e l'oggetto sociali;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- adottare piani finanziari pluriennali;
- ricevere contributi e finanziamenti da enti pubblici e da privati.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 5 - Soci cooperatori ordinari**

Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, nonché gli enti e le persone giuridiche, che intendano e possano utilmente concorrere, con l'apporto di prestazioni lavorative, o di beni, o di servizi, alla realizzazione dell'oggetto sociale. Possono quindi essere ammessi alla società i prestatori di lavoro

agricolo e coloro che intendono prestare lavoro agricolo, i produttori agricoli a qualunque titolo, sia singoli che associati in una qualsiasi forma dotata di autonomia patrimoniale, quali a titolo esemplificativo: cooperative, consorzi, società agricole di capitali e di persone, associazioni tra produttori. Possono inoltre essere ammessi a soci le società e gli enti in genere, anche di diritto pubblico, che abbiano tra i propri scopi o compiti istituzionali quello del miglioramento e dello sviluppo dell'agricoltura e delle produzioni agricole, e in via generale, coloro che svolgono continuativamente, anche se non prevalentemente, attività che, per connessione o inerenza, possano utilmente integrarsi con quelle previste dall'oggetto sociale.

Possono infine essere ammessi a socio, purché entro i limiti dello stretto necessario con riferimento alle attività e alla complessità organizzativa e gestionale della cooperativa, persone in possesso di conoscenze amministrative o tecniche le quali, pur non avendo i requisiti indicati nei commi precedenti, possano validamente contribuire al buon funzionamento della cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, prima di ammettere il nuovo socio, verificare che i requisiti di questi siano conformi a quanto stabilito dal presente articolo.

#### **Art. 6 - Soci in inserimento**

Qualora il consiglio di amministrazione reputi necessario od opportuno inserire gradualmente il nuovo socio nell'organizzazione produttiva, anche al fine di poterne valutare gli apporti e le concrete possibilità di adattamento alle attività dell'impresa sociale e al mercato nel quale questa opera, il nuovo socio potrà dallo stesso essere assegnato, con la stessa deliberazione di ammissione, alla speciale categoria dei "soci in inserimento".

L'assegnazione alla categoria speciale dei "soci in inserimento" deve risultare mediante annotazione nel libro soci, anche attraverso l'istituzione di un'apposita sezione dello stesso. Il socio in inserimento, salva sua diversa e libera determinazione, è tenuto a versare soltanto la metà della quota indicata nell'articolo 7, mentre l'importo restante della quota sottoscritta dovrà essere versato entro tre mesi dal suo passaggio alla categoria dei soci ordinari.

Durante il periodo di inserimento, la cui durata sarà determinata con la deliberazione di ammissione e che non potrà in ogni caso essere superiore a cinque anni, il socio può partecipare alle assemblee ma con diritto di voto soltanto per l'approvazione del bilancio di esercizio e con capacità di rappresentare in assemblea soltanto altri soci operatori in inserimento, mentre non può essere nominato amministratore.

Per quanto riguarda lo scambio mutualistico, alle prestazioni di lavoro e ai beni e servizi conferiti dai soci in inserimento non si applicano gli istituti del conguaglio e del ristorno, salva

diversa determinazione degli organi sociali rispettivamente competenti. Il socio in inserimento ha invece diritto ai dividendi, questi ultimi commisurati alla parte di quota effettivamente versata.

Durante il periodo di inserimento il socio può recedere dalla società in ogni momento, così come in ogni momento il consiglio di amministrazione potrà escludere il socio, motivando la decisione e con preavviso scritto di sessanta giorni. Sia il recesso che l'esclusione hanno effetto, per quanto riguarda sia il rapporto sociale che i rapporti mutualistici pendenti, nei termini di legge.

Il socio in inserimento receduto non ha diritto alla restituzione della quota versata, che verrà assegnata alla riserva indivisibile. Viceversa, il socio in inserimento escluso a termini del presente articolo ha diritto alla restituzione della quota versata con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto, mentre non ha diritto alla restituzione della quota versata ove sia escluso per uno dei motivi indicati nelle lettere a), c), d) e f) dell'articolo 13.

Al termine del periodo di inserimento stabilito dal consiglio di amministrazione o, in mancanza, al termine del periodo di cinque anni dalla data di deliberazione dell'ammissione, il socio in inserimento diventa ad ogni effetto di legge e di statuto socio cooperatore ordinario, senza necessità di comunicazione reciproca.

#### **Art. 7 - Domanda di ammissione**

Chi intende diventare socio della Cooperativa deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Nella domanda il richiedente deve indicare l'ammontare della quota di capitale sociale che si obbliga a versare in caso di ammissione.

L'ammontare della quota sottoscritta non può essere inferiore a 300 (trecento) euro, né superiore, se si tratta di persona fisica, a quello massimo previsto al momento della domanda dalle leggi in materia. Qualora la domanda di ammissione non contenga l'indicazione della quota sottoscritta, questa si intende sottoscritta nell'ammontare minimo previsto dal presente comma. La domanda di ammissione deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) se trattasi di persona fisica, le generalità complete e l'attività svolta in relazione ai requisiti stabiliti dall'articolo 5;

b) se trattasi di persona giuridica o ente, il tipo, la denominazione, la durata, le generalità di coloro che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, l'oggetto sociale o gli scopi istituzionali, e le attività svolte in relazione a quanto previsto dall'articolo 5;

per tutti:

c) il codice fiscale e la partita iva;

d) se trattasi di persona soggetta alle disposizioni di legge sulle procedure concorsuali, di non essere fallita o sottoposta

a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione controllata.

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra notizia e documentazione che dal Consiglio di Amministrazione siano ritenute necessarie per la valutazione della domanda.

#### **Art. 8 - Procedura di ammissione - Sovrapprezzo**

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La reiezione della domanda di ammissione deve essere motivata e sollecitamente comunicata, con i motivi, all'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla domanda di ammissione a socio tenuto conto, oltre che della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, anche della effettiva possibilità per il richiedente di partecipare utilmente alla realizzazione dell'oggetto sociale con riguardo ai programmi economici e sociali in corso.

Il nuovo socio deve versare la quota del capitale sociale sottoscritta, o quella ridotta di cui all'articolo 6 se si tratta di socio in inserimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, ovvero entro l'eventuale maggior termine stabilito dall'organo amministrativo in relazione all'ammontare della quota stessa.

Oltre all'importo della quota e nel termine stabilito dalla comunicazione di ammissione, il nuovo socio deve versare il sovrapprezzo non rimborsabile che sia stato eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Il socio che non esegua i versamenti previsti dal presente articolo entro i termini assegnati può, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, essere escluso dalla società. In tal caso le eventuali somme già versate sono trattenute dalla società a titolo definitivo ed assegnate alla riserva indivisibile.

Il socio in mora con i versamenti della quota e del sovrapprezzo non può esercitare il diritto di voto in assemblea e non può essere nominato amministratore della società.

Il versamento della quota e del sovrapprezzo deve farsi in denaro. L'organo amministrativo potrà ammettere conferimenti di beni in natura o di crediti, se ritenuti utili con riferimento alle attività della società. In tal caso, troverà applicazione l'articolo 2343 del codice civile.

#### **Art. 9 - Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8, commi 3 e seguenti;
- della eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione che sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) in quanto lavoratori, a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

d) in quanto apportatori di beni o servizi, a conferire i loro apporti nelle quantità decise dal consiglio di amministrazione o sulla base di accordi annuali per le varie tipologie di prodotto e di servizi, ferma restando la possibilità di concessione di deroghe da parte del consiglio di amministrazione a fronte di motivata e giustificata richiesta del socio;

e) a non esercitare o prendere parte, sia nell'interesse proprio che di terzi, in attività economiche contrastanti o concorrenti con quelle esercitate dalla Cooperativa, con la specificazione che di per sé non possono ritenersi concorrenti o contrastanti le attività di vendita o di conferimento a terzi dei prodotti per i quali non vi sia stato impegno di conferimento o di cessione a favore della Cooperativa.

Le somme di cui alla lettera a) devono essere versate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, ovvero nel maggior termine concesso dal consiglio di amministrazione in considerazione dell'ammontare della quota sottoscritta.

In caso di particolari esigenze, ciascun socio lavoratore è tenuto inoltre ad accettare una trattenuta annuale sulla retribuzione di sua spettanza, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione entro il limite massimo del quinto della retribuzione annuale. Il ricavo di detta ritenuta sarà accantonato e destinato al finanziamento delle immobilizzazioni ai fini della copertura dei costi per gli impianti, le attrezzature, i miglioramenti agrari e fondiari dei beni sociali e l'importo delle ritenute sarà accreditato a ciascun socio e a lui restituito al momento dello scioglimento del rispettivo rapporto sociale, con le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione. I crediti corrispondenti a dette trattenute sono da intendersi presidiate dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 1 c.c., trattandosi di salari il cui pagamento è differito nel tempo.

La cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può accettare prestiti volontari da parte dei soci: su tali prestiti potrà essere corrisposto l'interesse, deciso dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore ai limiti di legge.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 10 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro

delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa ed ai soci in inserimento di cui all'art 6.

#### **Art. 11 - Scioglimento del rapporto sociale**

Il rapporto sociale si scioglie per recesso, esclusione, morte del socio persona fisica e scioglimento del socio persona giuridica.

#### **Art. 12 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che, per un motivo giustificato e sopravvenuto all'ammissione, si venga a trovare nella impossibilità o nella eccessiva onerosità di cooperare alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

Con esclusivo riferimento agli impegni di conferimento delle prestazioni di lavoro, ovvero dei beni o dei servizi, assunti dal socio recedente e in corso al momento della comunicazione del recesso, questo ha effetto, ove la legge non preveda diversamente, al termine del terzo mese successivo a quello nel corso del quale il recesso è stato comunicato, a meno che la prosecuzione del rapporto mutualistico sia impossibile o possa recare grave nocumento al socio recedente. E' in facoltà del consiglio di amministrazione, avuto riguardo agli interessi della cooperativa, esonerare il socio dalla prosecuzione dei conferimenti.

E' fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 6 per il socio in inserimento.

#### **Art. 13 - Esclusione**

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non esegua del tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta, o del sovrapprezzo, nonostante la diffida scritta



ad adempiere entro congruo termine;

b) si renda moroso nel pagamento di debiti contratti verso la società a qualunque titolo, qualora l'inadempimento non abbia scarsa importanza avuto riguardo agli interessi della società;

c) svolga attività concorrenti o contrastanti, anche per conto di terzi, con quelle svolte dalla cooperativa in attuazione dell'oggetto sociale;

d) rechi grave turbativa alla vita sociale della cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli organi sociali o a danneggiarne l'immagine commerciale e la dignità, compia ogni altro atto idoneo a recare grave pregiudizio ai principi di mutualità economica e sociale ai quali si ispira la cooperativa;

e) abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio o sia diventato inadatto o impossibilitato, per causa sopravvenuta, allo scambio mutualistico e non eserciti il diritto di recesso, qualora la perdita dei requisiti, l'inadattità o impossibilità siano definitive o perduranti;

f) abbia commesso, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c), e d), gravi inadempienze alle obbligazioni sociali e mutualistiche che gli derivano dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della cooperativa, dallo specifico rapporto mutualistico instaurato con la cooperativa, nonché dalle deliberazioni validamente prese dagli organi sociali;

g) sia stato interdetto, inabilitato, o condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o per reati che rendano incompatibile o gravemente indecorosa l'appartenenza del condannato alla cooperativa.

L'esclusione ha effetto sul rapporto sociale alla data di ricevimento della sua comunicazione e deve essere immediatamente annotata sul libro soci. Alla stessa data si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva diversa determinazione del consiglio di amministrazione, da comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione, qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa pregiudicare gli interessi della società. E' fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 6 per il socio in inserimento.

Il socio escluso per uno dei motivi indicati nelle lettere a), c), d) e f) non ha diritto alla restituzione della quota, la quale viene trattenuta dalla società ed assegnata alla riserva indivisibile, fermo restando il diritto della società al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione davanti al tribunale.

#### **Art. 14 - Liquidazione della quota e rimborso delle azioni**

Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 6 per i soci in inserimento e dal penultimo comma dell'articolo 13, in ogni caso di scioglimento del rapporto sociale la liquidazione

della quota e il rimborso delle eventuali azioni possedute ai sensi degli articoli 17 e seguenti ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato l'evento che ha dato luogo allo scioglimento ed in misura eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e risultanti dal bilancio approvato.

E' in ogni caso esclusa la restituzione della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo che il socio abbia pagato all'atto della sua ammissione.

#### **Art. 15 - Morte del socio**

Ai fini della liquidazione della quota e del rimborso delle eventuali azioni gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi e legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

#### **Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato.

Il diritto alla liquidazione della partecipazione si estingue per prescrizione entro il termine di cinque anni dalla data nella quale ha effetto lo scioglimento del rapporto.

Decorso tale termine, la quota e le azioni non reclamate sono devolute alla riserva indivisibile.

### **TITOLO IV**

#### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 17 - Norme applicabili - Soci finanziatori**

La cooperativa può emettere speciali categorie di azioni e strumenti finanziari in genere, conformemente alla disciplina dettata per le società per azioni e alle norme di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili. I possessori di strumenti finanziari forniti di diritti di partecipazione o di amministrazione acquisiscono la qualità di soci finanziatori.

I possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto nelle assemblee della cooperativa hanno un solo voto, qualunque sia l'ammontare degli strumenti finanziari posseduti. Se in possesso di strumenti finanziari i soci cooperatori acquisiscono la qualità anche di soci finanziatori e godono, in quella veste, degli stessi diritti, fermi restando i divieti previsti dal

successivo art. 28 ed ogni altro limite di legge.

#### **Art. 18 - Imputazione a capitale sociale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 19 - Trasferibilità dei titoli**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori fornite del diritto di voto possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione, mentre le azioni sprovviste del diritto di voto sono sempre liberamente trasferibili.

Quando il trasferimento è sottoposto al gradimento del consiglio di amministrazione, il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare alla società il proposto acquirente ed il consiglio deve comunicare l'eventuale mancato gradimento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio. Con tale comunicazione il consiglio di amministrazione può indicare altri acquirenti di proprio gradimento.

Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il consiglio di amministrazione abbia comunicato il mancato gradimento, il socio è libero di vendere al proposto acquirente. Le comunicazioni previste dai commi precedenti devono essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia comunicato nei termini il proprio mancato gradimento, il socio alienante ha il diritto di recedere dalla società, con lettera raccomandata da spedirsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del consiglio di amministrazione. La lettera di recesso deve contenere le indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo 2437 bis del codice civile.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

#### **Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, ad eccezione delle azioni di partecipazione cooperativa regolate dal successivo articolo 22, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le

modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

Fermo restando ogni altro limite di legge previsto per ogni tipo di strumento finanziario, nonché quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 17, ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto non può in ogni caso essere attribuito in ogni singola assemblea più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

**Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile. In sede di emissione degli strumenti finanziari, l'assemblea può stabilire ulteriori cause di recesso.

#### **Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del c.c..

Possono divenire azionisti di partecipazione cooperativa persone fisiche e giuridiche. Gli azionisti di partecipazione cooperativa non partecipano allo scambio mutualistico.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o, se a questo inferiore, al valore del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. L'altra metà è offerta in opzione ai preesistenti azionisti di partecipazione cooperativa in proporzione al numero delle azioni da questi possedute.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa. Alla scadenza dei programmi pluriennali gli azionisti di partecipazione cooperativa hanno la facoltà di presentare la richiesta di recesso con le modalità previste al precedente articolo 12. Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche in data anteriore alla scadenza dei programmi pluriennali limitatamente alla consistenza del fondo per il riacquisto delle azioni proprie.

#### **Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Gli azionisti di partecipazione cooperativa non partecipano alle assemblee.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

#### **Art. 24 - Strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c..

Il verbale della deliberazione deve essere redatto da notaio, depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436 c.c..

La deliberazione deve contenere il regolamento dove sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La stessa deliberazione stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

## **TITOLO V**

### **RISTORNI**

#### **Art. 25 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché in particolare dei seguenti criteri:

- a) possono essere ripartiti ristorni impiegando unicamente gli utili realizzati con l'attività svolta con i soci;
- b) i ristorni sono ripartiti soltanto tra i soci prestatori di lavoro, in quanto i soci conferitori di beni o servizi possono essere destinatari, con deliberazione del consiglio di amministrazione, di conguagli di prezzo commisurati ai ricavi delle vendite, in misura proporzionale alla quantità e alla qualità dei beni e dei servizi conferiti;
- c) i ristorni rappresentano per i soci prestatori di lavoro un trattamento economico ulteriore alle retribuzioni percepite in forza di contratto e di regolamento, e sono ripartiti, su proposta del consiglio di amministrazione, in misura strettamente proporzionale alla quantità e alla qualità dell'effettivo scambio mutualistico;
- d) i dati quantitativi devono essere rilevabili dai documenti e libri contabilità aziendali, mentre i dati qualitativi devono fondarsi su parametri oggettivi e comunque facilmente misurabili e controllabili;
- e) i ristorni possono essere erogati anche mediante aumento della partecipazione al capitale sociale con l'assegnazione di nuove quote, eventualmente gravate di vincoli particolari, oppure ancora mediante l'apposita emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

## **TITOLO VI**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 26 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote dei soci cooperatori e dalle azioni dei soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale formata con la parte degli utili ad esso devoluta annualmente per quanto disposto dall'articolo 2545 quater del codice civile, nonché con le quote non restituite ai soci che hanno cessato di far parte della società;
- c) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo delle quote dei soci cooperatori che non è rimborsabile e che può essere utilizzato esclusivamente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo delle azioni dei soci finanziatori, rimborsabile nei limiti di quanto residua dopo il diverso utilizzo che ne abbia fatto la società con delibere assembleari;
- e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soli soci

finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 21;

f) da altri eventuali fondi di riserva indivisibile, alimentati anche con le elargizioni da privati e con i contributi da enti pubblici in conto capitale, destinati esclusivamente alla copertura delle perdite di esercizio.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

I fondi di riserva divisibile possono essere istituiti esclusivamente a favore dei possessori degli strumenti finanziari ed è fatto in ogni caso assoluto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

**Art. 27 - Limiti alla disponibilità delle quote dei soci cooperatori.**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, non è ammessa la cessione parziale della quota. Se il trasferimento è a favore di un terzo, il socio alienante deve allegare alla richiesta di autorizzazione la domanda di ammissione a socio sottoscritta dal terzo e contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 7, tranne quella relativa alla quota da sottoscrivere.

Se il trasferimento è a favore di un familiare partecipante nella impresa del socio cedente, questi deve allegare alla richiesta di autorizzazione l'attestazione che il familiare cessionario è agli effetti di legge partecipante nella propria impresa. Il Consiglio di Amministrazione può negare l'autorizzazione al trasferimento solamente per gravi motivi riferiti alla persona del cessionario.

Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, dovrà comunicare all'interessato con lettera raccomandata il provvedimento di autorizzazione o di diniego, e in quest'ultimo caso con i motivi, alla cessione.

In difetto anche di una sola delle comunicazioni, delle attestazioni e delle indicazioni prescritte dal presente articolo a carico del socio alienante e del cessionario, l'eventuale trasferimento non avrà effetto verso la Cooperativa.

Qualora la quota venga ceduta per effetto del trasferimento per atto tra vivi della proprietà o del godimento dell'azienda, la cessione ha senz'altro effetto verso la società. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione del cessionario dalla società.

In ogni caso il socio che aliena l'azienda, oltre a quanto previsto



dall'articolo 2536 del codice civile in ordine ai conferimenti della quota non versati, non è liberato dai debiti contratti a qualunque titolo verso la società anteriormente al trasferimento e dei suddetti debiti risponde anche l'acquirente, se oggetto di trasferimento è l'azienda di una impresa soggetta a registrazione e i debiti risultano dai libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta.

Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, si considera trasferimento del godimento dell'azienda, comportante di diritto il trasferimento della quota, anche la cessazione dell'attività di impresa da parte del titolare ed il subentro nella titolarità dell'impresa da parte di un familiare già partecipante nella stessa.

#### **Art. 28 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Fatta in ogni caso salva per l'assemblea la facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci operatori prestatori di lavoro, gli eventuali utili conseguiti nell'esercizio e risultati dal bilancio approvato verranno così distribuiti:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura stabilita dalla legge;

quanto residua dopo aver effettuato le destinazioni di cui alle lettere precedenti può dall'assemblea essere destinato:

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

f) agli altri fondi di riserva eventualmente istituiti.

Ai fini del rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2514 del codice civile, è fatto divieto:

- di remunerare il capitale sociale versato dai soci operatori in quanto tali in misura superiore all'interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;  
- di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci  
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite  
massimo previsto dalla linea precedente.

## **TITOLO VII**

### **ORGANO ASSEMBLEARE**

#### **Art. 29 - Assemblea**

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria, con le competenze a ciascuna attribuite dalla legge e dal presente statuto.

#### **Art. 30 - Modalità di convocazione**

L'assemblea è convocata con avviso affisso nella sede sociale e comunicato ai soci, con lettera raccomandata o ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco dettagliato delle materia da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

#### **Art. 31 - Diritto di voto**

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e i soci finanziatori iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni, i quali non siano in mora con il versamento del capitale. I termini di cui sopra sono calcolati con riferimento al giorno fissato per l'adunanza. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni nelle quali abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

E' fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 6 per quanto riguarda i soci cooperatori in inserimento e dal penultimo comma dell'articolo 20 per quanto riguarda il numero di voti spettanti complessivamente ai soci sovventori in ciascuna assemblea.

#### **Art. 32 - Rappresentanze**

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal rappresentante legale, oppure da altro mandatario munito di delega scritta da parte di chi ha la rappresentanza legale.

Il socio persona fisica che non può presenziare all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio che non sia amministratore o sindaco, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci.

La delega per rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

#### **Art. 33 - Costituzione e deliberazioni**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti complessivamente

spettanti, mentre in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

#### **Art. 34 - Voto per corrispondenza**

E' in facoltà dell'organo amministrativo consentire ai soci, o anche solo a determinate categorie di soci, di esprimere il voto per corrispondenza o mediante i correnti mezzi di telecomunicazione: in tal caso il voto può pervenire alla società anche prima della data fissata per l'adunanza, ma non dopo la chiusura della stessa.

Per il caso di utilizzazione degli strumenti di comunicazione telematica, la società dovrà predisporre sistemi di protezione, anche mediante attribuzione ai soci di codici di accesso, che garantiscano la certezza della provenienza del voto.

Al fine di consentire l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, l'avviso di convocazione dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e durante lo svolgimento dell'assemblea non potranno essere poste in votazione proposte diverse da quelle contenute nell'avviso di convocazione

Il voto per corrispondenza o per via telematica non può essere espresso nelle seguenti materie:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

#### **Art. 35 - Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice-presidente. In assenza di entrambi, il presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea ordinaria nomina un segretario, che può anche non essere socio.

Nel verbale dell'assemblea, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, devono risultare sinteticamente le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno, se da questi espressamente richiesto.

### **Titolo VIII**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 36 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e non appartenenti alla categoria dei soci in inserimento di cui

all'articolo 6.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soci finanziatori, purché il loro numero non sia superiore ad un terzo degli amministratori, e soggetti non soci. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque scelta tra i soci cooperatori.

L'assemblea determina la durata del mandato, che non può essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili entro gli eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Salvo in ogni caso il divieto di concorrenza previsto dalla legge, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione e di direzione di altre imprese non concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

#### **Art. 37 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Se non vi ha provveduto l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il vice presidente deve essere un socio cooperatore.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Oltre a quelle che la legge definisce non delegabili, non possono essere delegate le attribuzioni nelle seguenti materie:

- a) ammissione, recesso ed esclusione dei soci.;
- b) remunerazione della prestazione mutualistica;
- c) emissione di strumenti finanziari di debito;
- d) conferimento, affitto, cessione e acquisto di azienda o di ramo d'azienda;
- e) costituzione o assunzione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo riferiscono al consiglio di amministrazione, periodicamente e in ogni caso almeno ogni semestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

L'eventuale retribuzione degli amministratori delegati e dei membri del comitato esecutivo, e le modalità di rimborso delle spese da essi sostenute nell'interesse e per conto della società, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

#### **Art. 38 - Poteri del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, per il

miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c) predisporre i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) delibera, ai sensi dell'articolo 2365 c.c., sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sull'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio finanziatore e sugli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili;
- f) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 39 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che si renda opportuno; deve essere convocato prontamente, qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

**Art. 40 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

a) la stipula e l'esecuzione dei contratti e degli atti di ogni genere deliberati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale.

Qualora il Presidente sia temporaneamente impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

**TITOLO IX**

**ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 41 - Organo di controllo**

L'Assemblea provvede a nominare l'organo di controllo nei casi nei quali la legge ne prevede l'obbligatorietà. Tuttavia l'Assemblea, se lo ritiene opportuno, può comunque procedere alla nomina dell'organo di controllo.

Qualora l'organo di controllo sia collegiale, i membri effettivi sono nominati in numero di tre.

**Art. 42 - Revisione legale dei conti**

Se ne ricorrono i presupposti di legge, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea al medesimo organo di controllo.

**TITOLO X**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 43 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio**

Addivenendosi in qualsiasi momento o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli anche tra non soci e stabilendone la remunerazione.

**Art. 44 - Devoluzione del patrimonio residuo**

L'intero patrimonio sociale che eventualmente residuerà dalla liquidazione, dedotto solamente il capitale versato ed eventualmente rivalutato nonché i dividendi maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**TITOLO XI**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 45 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le  
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.